



CENTRO INTERNAZIONALE HELDER CAMARA - O.D.V.

STATUTO

articolo 1

COSTITUZIONE

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Centro Internazionale Helder Camara - O.D.V.". (in seguito, in accordo con la normativa in discussione, la denominazione sarà E.T.S. Ente del terzo Settore)

L'Associazione ha sede in Milano.

articolo 2

NATURA

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa è retta dal diritto italiano ed è disciplinata dalle norme del presente statuto, dalle norme del codice civile, dalle norme che disciplinano le attività di volontariato ed, in particolare, dalla legge n. 266/91, dal Decreto Legislativo 460/97 e relative norme di attuazione, aggiornate col Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

articolo 3

SCOPI

L'Associazione si propone di tener viva la testimonianza profetica e l'insegnamento evangelico di dom H. Camara, con attenzione prioritaria ai valori della giustizia e della pace; di operare per promuovere una sensibilità nuova sui problemi dei minori dando voce e sostenendo realtà e iniziative che operano a loro favore e privilegiando quelle che non hanno voce.

In particolare, fa proprio l'insegnamento di dom H. Camara che insistentemente ricorda il dovere di liberare dalla schiavitù della miseria tutti gli uomini e, in particolare, i minori, raccomandando per loro i valori della famiglia, dello studio e del lavoro.

L'Associazione perseguirà i suddetti scopi svolgendo attività direttamente connesse a quelle sopra indicate, idonee anche al reperimento di fondi necessari per il perseguimento dei propri fini.

Le attività di interesse generale individuate con riferimento all'Art. 5 del D.lgs. 117/2017 sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi statutari, si avvarrà dell'opera personale, volontaria e gratuita dei propri membri, di terzi volontari ed eventualmente di personale retribuito, pur rimanendo prevalente l'opera dei volontari.

articolo 4

RAPPORTI ISTITUZIONALI CULTURALI

Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, l'Associazione agisce con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni, italiane ed estere.

A tal fine, l'Associazione può costituire organismi, in genere, con altre organizzazioni italiane ed estere, che condividano i fini perseguiti dall'Associazione stessa.

Per le proprie attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con Istituti, Enti, Organismi pubblici e privati, italiani ed esteri.

articolo 5

PATRIMONIO E MEZZI

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da finanziamenti;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È escluso qualsiasi contributo che esiga una corrispondente obbligazione in contrasto con i fini statutari.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



articolo 6

SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche o Enti in genere che condividano le finalità dell'Associazione. Sono ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Diventano soci coloro che, presentando domanda al Consiglio di Amministrazione, vengano accolti come tali e versino la quota associativa stabilita dal Consiglio stesso.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o per esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato da comunicare entro sessanta giorni, non ammette o esclude dall'Associazione chi ha agito in contrasto con gli scopi o le attività dell'Associazione stessa o ha tenuto un comportamento lesivo del buon nome di quest'ultima.

Contro i provvedimenti di non ammissione o di esclusione il richiedente o il socio possono proporre reclamo all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Tutti i soci dovranno dichiarare di condividere i principi e lo spirito del presente Statuto.

articolo 7

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Ogni socio è tenuto ad osservare lo spirito e i principi del presente statuto, improntando la propria condotta verso gli altri soci, ed all'esterno dell'Associazione, ai principi della correttezza, della solidarietà, della collaborazione.

I soci sono tenuti al versamento della quota annuale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota annuale decadono su pronuncia del Consiglio di Amministrazione che accerti la morosità.

Ogni socio ha diritto di manifestare il proprio voto, anche per delega, nell'Assemblea dell'Associazione. La delega può essere conferita solo ad un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Ogni socio ha, inoltre, diritto:

1. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
2. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
3. di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.
4. di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Presidente

articolo 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Presidente e il Vice-Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Revisore dei Conti

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 d.lgs 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

articolo 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Essa delibera sui seguenti argomenti:

- indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti;
- nomina e revoca del Presidente e del Vice-Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- approvazione del bilancio annuale e del preventivo per l'anno successivo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- modifiche del presente statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da spedirsi 15 giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria è, altresì, convocata, in ogni momento, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

articolo 10 VALIDITA' E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei votanti.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata a modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per tali delibere, qualora siano andate deserte due convocazioni successive, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Ad ogni Assemblea ordinaria o straordinaria la partecipazione dei soci avviene di persona o per delega conferita ad altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice-Presidente o, in mancanza, nomina il proprio Presidente. Colui che presiede l'Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe per la valida costituzione dell'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.



Le riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione che ne cura la conservazione.

articolo 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a - convoca l'Assemblea,
- b - convoca il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno,
- c - presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività,
- d - dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- e - firma gli atti dell'Associazione,
- f - sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione,
- g - adotta, in via d'urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione - ad eccezione dei rendiconti e dei regolamenti - strettamente necessari per non compromettere il regolare funzionamento dell'Associazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva,
- h - adotta i provvedimenti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

articolo 12

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i compiti del Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, oltre che quelli delegatigli dal Presidente stesso.

Il Vice Presidente ha la facoltà di firma come rappresentante legale.

articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri da tre fino a nove membri ed è presieduto dal Presidente nominato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni dal momento della nomina e possono essere riconfermati.

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, la nomina verrà effettuata dall'Assemblea alla prima riunione utile. Il consigliere subentrante resterà in carica fino alla scadenza prevista per il consigliere sostituito. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione dell'organo medesimo.

articolo 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPITI

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione, delibera tutti i provvedimenti addevoluti da norme di legge, di regolamento o di statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli espressamente attribuiti all'Assemblea. In particolare, in via esemplificativa, delibera:

- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- i programmi e i piani di attività;
- il preventivo ed il rendiconto, la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove, maggiori entrate e il passaggio dei fondi da capitolo a capitolo, il tutto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- tutti i provvedimenti attinenti la gestione del personale;
- l'alienazione o l'acquisto di immobili, di titoli di credito;
- l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- la locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre anni, nonché la stipulazione dei contratti di qualsiasi genere o tipo;
- i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
- tutte le convenzioni attinenti le attività dell'Associazione;
- la delega al Presidente per l'adozione di provvedimenti in materie non comprese in quelle indicate nel presente articolo, con facoltà di predeterminare i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata;
- qualsiasi altro atto afferente al governo dell'Associazione;
- la nomina di procuratori e direttori.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONI E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o tre consiglieri ne facciano richiesta.

La convocazione è disposta dal Presidente con lettera raccomandata, fax o e-mail, pervenuto a ciascuno dei componenti il Consiglio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'ordine del giorno, se non compreso nella convocazione, dovrà comunque pervenire al domicilio dei Consiglieri stessi almeno 24 ore prima della riunione.

La convocazione d'urgenza del Consiglio è disposta dal Presidente in tutti i casi in cui, nell'interesse dell'Associazione, lo ritenga opportuno oppure quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta con proposta scritta e motivata. In tali casi, la convocazione potrà avvenire per telegramma, telex, telefax o posta elettronica, spedito almeno 24 ore prima della riunione e recante l'ordine del giorno.



più Consiglieri possono chiedere al Presidente, con proposta scritta e motivata, la trattazione di determinati argomenti: in tal caso, gli stessi devono obbligatoriamente essere inseriti nell'ordine del giorno della prima riunione successiva.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. È ammessa l'adunanza da svolgersi per video-conferenza o altro mezzo di comunicazione consentito dall'ordinamento. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salve quelle deliberazioni per le quali il presente statuto ed i regolamenti stabiliscano particolari maggioranze.

Le sedute non sono pubbliche, ma il Consiglio o il Presidente hanno la facoltà di stabilire che, ai fini informativi, intervengano altre persone, anche estranee all'Associazione, la cui partecipazione sarà, peraltro, sempre limitata alla fase di mera discussione di uno specifico argomento.

articolo 16

INDENNITA'

Le cariche associative e gli incarichi eventualmente assegnati ai soci sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive documentate, nella misura definita dall'Assemblea.

articolo 17

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea, la quale provvede anche alla nomina di un revisore supplente.

Il Revisore rimane in carica per tre anni e può essere confermato.

In caso di decesso o recesso del Revisore, e per ogni altra causa che ne comporti la cessazione, subentrerà il revisore supplente, il quale resterà in carica per il periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

articolo 18

FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'Associazione.

In particolare:

- redige relazioni sul preventivo, sul rendiconto e sui risultati della gestione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli dell'Associazione.

Il Revisore ha la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

articolo 19

ESERCIZIO ECONOMICO

L'esercizio economico dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il rendiconto e il preventivo del successivo esercizio.

Il rendiconto e il preventivo saranno sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In esso devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che, per legge o per statuto o per regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

articolo 20

DEVOLUZIONE DEI BENI DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117 3 luglio 2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano I
Originale dell'atto registrato
il 31/01/2023 Serie 3
N° 556 per detto atto versati
Euro. /
di cui Imp. di Bollo /



IL FUNZIONARIO
Stefano MUSSI (*)

(*) firma su delega della Direzione Provinciale, Angela Calcò